



**OGGETTO: Iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese di società con fallimento dichiarato prima del 16/07/2006 e procedura concorsuale chiusa prima o dopo il 16/07/2006 per riparto finale o insufficienza dell'attivo.**

## IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visti gli artt. 2188 e ss. c.c., recanti la disciplina del Registro delle Imprese;

Visto l'art. 8 della L. 580/1993 e s.m.i. e il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 581/1995, in materia di istituzione del Registro delle Imprese;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 214 del 13/10/2010 di assegnazione dell'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 8 della L. 580/1993;

Vista la L. 241/1990 e s.m.i. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Vista la L. 340/2000 e s.m.i., contenente "*Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi*";

Visto l'art. 118 co. 2 della L.f. (come modificato dal D.Lgs. 5/2006 e dal D.Lgs. 169/2007), a tenore del quale il curatore fallimentare chiede la cancellazione della società dal Registro delle Imprese "3) *quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo*" e "4) *quando, nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura*";

Considerato che tale disposizione non è applicabile per le procedure fallimentari aperte prima del 16/07/2006 e chiuse prima o dopo tale data;

Richiamata la determinazione operativa del Conservatore del Registro delle Imprese n. 115 del 27/03/2017, recante disposizioni in tema di cancellazioni atipiche dal Registro delle Imprese di società non più operative;

Richiamata la determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n. 138 del 17/03/2026, che ha disposto l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di n. 213 società con fallimento dichiarato prima del 16/07/2006 e chiuso prima o dopo tale data per riparto finale o insufficienza dell'attivo;

Considerato che la predetta determinazione ha previsto che la comunicazione di avvio del procedimento, integrata dall'elenco delle imprese destinatarie, venisse notificata mediante pubblicazione all'Albo camerale per 30 giorni e che, in assenza di controdeduzioni presentate entro 15 giorni dal termine finale di pubblicazione, il Conservatore avrebbe disposto la cancellazione d'ufficio;

Verificato che la comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata all'Albo camerale in data 17/03/2026, nonché nella sezione del Registro delle Imprese del sito internet della Camera di Commercio di Modena in data 18/03/2026 ed è tutt'oggi presente;



Rilevato che, nel termine assegnato e scaduto il 02/05/2026, non sono pervenute memorie finalizzate al mantenimento dell'iscrizione da parte delle società interessate;

Visto l'art. 40 del D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 120/2020), ai sensi del quale, per favorire la cancellazione d'ufficio di società non più operative, il provvedimento conclusivo delle procedure disciplinate dal D.P.R. 247/2004, dall'art. 2490 co. 6 c.c. nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro delle Imprese, è disposto con determinazione del Conservatore;

Considerato che l'art. 40 co. 1 del D.L. 76/2020 prevede che il Conservatore debba verificare, nell'ipotesi di cancellazione di società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio delle società da cancellare non rientrino beni immobili;

Dato atto che, a conclusione delle verifiche condotte mediante l'accesso alla suddetta banca dati, è emerso che nel patrimonio delle società di persone di cui all'elenco allegato non risultano dei beni immobili, ad eccezione della società "R.G.R. - EDILIZIA IN GENERE DI RAMINI BARTOLOMEO E GIUSEPPE - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO" (REA MO-189062; C.F. 00841960362) per la quale non è possibile procedere alla cancellazione d'ufficio;

Preso atto che, per le società di cui all'Allegato A alla presente determinazione, per le quali è stato comunicato l'avvio del procedimento di cancellazione secondo le modalità sopra esposte, è quindi possibile adottare il provvedimento finale di cancellazione d'ufficio;

Ritenuto che il provvedimento di cancellazione, in considerazione degli identici presupposti di fatto e di diritto, possa essere emanato in via cumulativa, con provvedimento plurimo destinato alle società indicate nell'elenco allegato;

Visto l'art. 32 co. 1 della L. 69/2009, in forza del quale la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate, e preso atto che l'Albo camerale della Camera di Commercio di Modena è consultabile *online* in un'apposita sezione del sito internet;

Visti anche gli artt. 5 *bis*, 6 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale", secondo cui le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

Ritenuto che anche il provvedimento finale di cancellazione, al pari della comunicazione di avvio del procedimento, possa essere notificato esclusivamente mediante pubblicazione all'Albo camerale, considerato che le società indicate nell'elenco sono prive di domicilio digitale e che, trattandosi di posizioni inesistenti di fatto, risulterebbe anti-economico ricorrere alla comunicazione mediante raccomandata A/R cartacea;

Ritenuto che il provvedimento di cancellazione debba essere pubblicato all'Albo camerale per 7 giorni consecutivi, considerando tale termine congruo ai fini della conoscibilità del provvedimento e dell'eventuale proposizione di ricorsi al Giudice del Registro delle Imprese;

## **DETERMINA**

la cancellazione d'ufficio delle società di cui all'Allegato A alla presente determinazione, ad esclusione della società "R.G.R. - EDILIZIA IN GENERE DI RAMINI BARTOLOMEO E GIUSEPPE -



SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO” (REA MO-189062; C.F. 00841960362) per le motivazioni espresse in premessa;

la notificazione del provvedimento alle società indicate nell’elenco allegato mediante pubblicazione all’Albo camerale per 7 giorni consecutivi e nell’apposita sezione del Registro delle Imprese del sito internet della Camera di Commercio di Modena.

Ai sensi dell’art. 40 co. 7 del D.L. 76/2023, contro la presente determinazione, l’interessato può ricorrere al Giudice del Registro delle Imprese, entro 15 giorni dalla notifica effettuata mediante pubblicazione all’Albo camerale.

Avv. Stefano Bellei

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*